

## **REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la copertura di posti convenzionati di professore straordinario a tempo determinato per la realizzazione di specifici programmi di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 4.11.2005, n. 230.

### **Art. 2**

#### **Istituzione dei posti convenzionati**

1. L'Università degli Studi Genova può stipulare, secondo quanto previsto al comma 2 e con le modalità di cui all'art. 3, apposite convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con esclusione delle persone fisiche, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca.

2. Tali convenzioni prevedono anche l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario a tempo determinato da coprire mediante conferimento di incarichi a seguito di procedure di valutazione comparativa, con oneri finanziari interamente a carico degli Enti di cui al comma 1.

3. Le convenzioni definiscono:

- a) il programma di ricerca;
- b) le risorse occorrenti per la realizzazione;
- c) la durata;
- d) le eventuali integrazioni economiche riconosciute ai soggetti che partecipano ai programmi di ricerca;
- e) la destinazione degli eventuali utili netti tenuto conto anche di quanto previsto alla precedente lettera d).

### **Art. 3**

#### **Modalità di istituzione dei posti convenzionati**

1. I Dipartimenti interessati ai programmi di ricerca, acquisito formale impegno da parte del soggetto esterno, formulano proposte di convenzione con istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato, individuando i relativi settori scientifico disciplinari tra quelli coerenti con i programmi stessi.

2. Le delibere dei Dipartimenti, unitamente alla documentazione attestante l'impegno del soggetto esterno ad erogare gli oneri finanziari volti alla copertura dei posti di cui al comma 1, nonché alle eventuali osservazioni formulate dalle competenti Scuole, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

3. Le convenzioni sono stipulate dal Rettore successivamente all'approvazione di cui al comma 2.

#### **Art. 4**

#### **Procedure per la copertura dei posti**

1. La copertura dei posti avviene a seguito di procedure di valutazione comparativa indette con appositi bandi per i settori scientifico disciplinari individuati dai Dipartimenti. I bandi sono pubblicati sull'Albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

2. Le domande di ammissione alle procedure sono prodotte, a pena di esclusione, entro il termine di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando con le modalità di cui al precedente comma, e corredate da:

- a) curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale;
- b) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della procedura.

#### **Art. 5**

#### **Requisiti di partecipazione – incompatibilità**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di valutazione comparativa:

a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010 per la prima fascia e per il settore concorsuale indicato nel bando ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;

b) i soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al programma di ricerca.

2. Per l'individuazione dei soggetti di cui al punto b) del comma 1 è richiesto il possesso congiunto dei sotto indicati requisiti:

1) laurea magistrale o specialistica o conseguita secondo il previgente ordinamento nelle discipline oggetto del programma di ricerca, con adeguata valorizzazione di ulteriore specializzazione *post lauream*; tali titoli potranno essere indicati nei bandi;

2) svolgimento di documentata attività di ricerca o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma di ricerca per almeno sette anni continuativi, ovvero tre anni continuativi se congiunti al titolo di Dottore di ricerca.

3. Non possono assumere l'incarico di professore straordinario a tempo determinato i dipendenti dell'Università degli Studi di Genova né i dipendenti di altra istituzione universitaria italiana.

4. Non possono partecipare alle procedure di valutazione comparativa coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che formula la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 6** **Commissioni giudicatrici**

1. La Commissione giudicatrice finalizzata ad individuare il candidato idoneo a integrare lo svolgimento del programma di ricerca oggetto della convenzione è designata dal Consiglio del Dipartimento che ha proposto il bando e nominata dal Rettore. La stessa è composta da tre professori ordinari di elevata qualificazione scientifica di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei inquadrati nel settore concorsuale e scientifico disciplinare relativi alla procedura valutativa bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel solo settore concorsuale. L'elevata qualificazione scientifica, da documentare nella delibera di designazione, è presunta in caso di inserimento negli elenchi dei docenti sorteggiabili ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010.

2. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di tre mesi decorrenti dalla data di nomina da parte del Rettore.

3. Le eventuali spese per la procedura sono a carico delle strutture che hanno proposto il bando; la relativa copertura deve essere prevista nella proposta di cui all'art. 3 e rientra nell'oggetto della convenzione.

## **Art. 7** **Valutazione comparativa e pubblicità degli atti**

1. Nella valutazione della produzione scientifica presentata dai candidati, la Commissione si attiene ai seguenti criteri:

- a) congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) consistenza complessiva e qualità della produzione stessa, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità e del rigore metodologico;
- d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici.

Con riguardo alle procedure relative a settori definiti "bibliometrici" dalle disposizioni in tema di conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale, la Commissione può deliberare l'impiego di uno o più fra gli indicatori bibliometrici in uso.

Qualora la Commissione si discosti dai criteri sopra indicati, è tenuta a darne motivazione nel giudizio finale.

2. Nella valutazione delle pubblicazioni le Commissioni giudicatrici prendono in considerazione libri editi nel rispetto delle norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

3. Nella valutazione dell'attività didattica dei candidati, svolta in Italia o all'estero, e relativi parametri di qualificazione, la Commissione tiene conto in particolare:

- a) del numero e delle caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) delle altre attività didattiche svolte a livello universitario, debitamente documentate.

4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la Commissione tiene in considerazione attività svolte e riconoscimenti ricevuti, tra i quali in particolare:

- a) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- b) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, cura di volumi;
- c) partecipazione a comitati di direzione e editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- d) attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali presso atenei, istituti di ricerca e aziende, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- e) direzione di enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- f) partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore;
- g) partecipazione ad accademie, società professionali o scientifiche aventi prestigio nel settore;
- h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;
- i) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di spin off, sviluppo, impiego di brevetti, nei settori concorsuali in cui è appropriato;
- l) attività di consulenza presso istituzioni di alta cultura, università, accademie ed enti di ricerca, pubblici e privati di alta qualificazione a livello nazionale e internazionale;
- m) documentata attività ed esperienza in campo clinico relativamente ai settori scientifico disciplinari nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- n) eventuale attività accademico istituzionale di responsabilità e/o di servizio;
- o) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente del comitato organizzatore locale o membro del comitato scientifico.

5. La Commissione esprime per ciascun candidato un giudizio collegiale, sul quale sarà fondata la valutazione comparativa per designare il candidato idoneo a svolgere il programma di ricerca oggetto della convenzione.

6. Gli atti della Commissione sono approvati con provvedimento del Rettore e pubblicati con le modalità di cui all'art. 4, comma 1.

### **Art. 8 Chiamata**

1. La proposta di chiamata è deliberata dal Consiglio di Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti. La stessa è pubblicata con le modalità di cui all'art. 4, comma 1.

2. La chiamata è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 9 Conferimento e durata dell'incarico**

1. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato è conferito con contratto di lavoro subordinato di diritto privato. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prevista dal bando.

2. Il contratto di lavoro privato a tempo determinato che si instaura con il professore straordinario è sottoscritto dal Rettore e contiene, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- il trattamento economico complessivo;
- il Dipartimento di afferenza;
- il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare di riferimento;
- il regime di impegno orario.

3. L'incarico ha una durata massima di tre anni, rinnovabile sulla base della stipula di una nuova convenzione; in ogni caso, non potrà superare i sei anni.

4. I titolari dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato sono esclusi dall'elettorato passivo per l'accesso alle cariche accademiche previste dallo Statuto di Ateneo, nonché dall'elettorato attivo per l'accesso alla carica di Rettore, e, qualora siano sprovvisti dell'abilitazione scientifica nazionale, non possono partecipare al procedimento di formazione delle Commissioni per le procedure di chiamata di professore e di ricercatore a tempo determinato, né farne parte.

5. Gli incarichi di cui al presente regolamento non precostituiscono diritto per l'accesso ai ruoli universitari.

#### **Art. 10**

#### **Trattamento giuridico ed economico**

1. Ai titolari degli incarichi sono riconosciuti, per il periodo di durata del rapporto, e in quanto compatibili con tale limitazione temporale, lo stato giuridico dei professori ordinari e un trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo alla classe iniziale stipendiale corrispondente al regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito scelto dall'interessato, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale.

2. Nel caso in cui il professore abbia optato per il regime del tempo pieno, all'eventuale svolgimento di attività esterne si applicano le stesse norme in vigore per i professori di ruolo, con particolare riferimento al Regolamento di Ateneo in materia di criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della legge n. 240/2010.

4. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può protrarsi oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori ordinari.

5. Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa viene espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.

#### **Art. 11**

#### **Attribuzione dei compiti didattici**

1. Il Consiglio del Dipartimento presso il quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato provvede a definire le attività didattiche da assegnare ai titolari degli incarichi, tenuto conto dell'opzione resa per il regime di impegno a tempo pieno o definito, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività didattica e il conferimento di incarichi di insegnamento.

**Art. 12**  
**Valutazione delle attività svolte**

1. Al termine dell'incarico, il Consiglio di Dipartimento procede alla valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai professori straordinari a tempo determinato.

2. Costituiscono oggetto di valutazione:

- a) la redazione di lavori scientifici;
- b) la didattica;
- c) il trasferimento tecnologico;
- d) la brevettazione.

3. Tali valutazioni vengono trasmesse al soggetto finanziatore e possono essere finalizzate all'erogazione delle integrazioni economiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. d), nonché ad un eventuale rinnovo dell'incarico.

**Art. 13**  
**Risoluzione del rapporto**

1. La risoluzione del contratto è determinata:

- dalla scadenza dello stesso;
- dal recesso del titolare dell'incarico;
- da giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile;
- da grave inadempienza del titolare dell'incarico nello svolgimento delle attività che gli sono attribuite;
- da sopraggiunta incompatibilità.

2. Il professore straordinario che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Dipartimento di afferenza con almeno 60 giorni di preavviso. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non lavorato.

3. La risoluzione anticipata del contratto non pregiudica la riassegnazione ~~del contratto~~ dello stesso ad altra persona per il tempo rimanente.

**Art. 14**  
**Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme di stato giuridico vigenti per i professori ordinari in servizio a tempo indeterminato, nonché le disposizioni in materia di personale a tempo determinato e quelle dirette a disciplinare il reclutamento di professori ordinari presso le Università.

**Art. 15**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore, è pubblicato con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
  
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento.